



Bergamo, 16 Settembre 2022

CIRCOLARE N. 17

**DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022 N.115 “AIUTI-BIS”  
ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE 600 € + 200 €**

Gentili Clienti,

Il Decreto Aiuti-bis, ha elevato a 600 euro, per il periodo d'imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo inerente le erogazioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro.

Il D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina) aveva già introdotto la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni carburante esenti da imposte e contributi per un valore non superiore a euro 200,00.

Le norme sancite dai decreti **sono cumulabili tra loro**, quindi i datori di lavoro avranno la facoltà di elargire ai propri dipendenti nella **misura massima di 800 euro (600 + 200)**.

\*\*\*

**1. Decreto Aiuti-bis – Decreto Legge 115/2022 – art.12**

L'art. 12 del D.L. 115/2022 ha elevato a 600 euro, per il periodo d'imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo per le erogazioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art.51 del TUIR. Oltre a prevedere l'aumento del limite esentasse legato ai fringe-benefit, introduce un'importante novità con l'ampliamento dei beni e servizi; rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Anche in questo caso, non si tratta di un'agevolazione statale riconosciuta ai lavoratori, ma di una parte delle **misure welfare che le aziende possono riconoscere** ai dipendenti, i quali beneficiano delle agevolazioni in materia di IRPEF previste dal TUIR.

La nuova misura agevolativa relativa ai “600 euro” si **affianca** al “bonus carburante di 200 euro” già introdotto con il Decreto Ucraina, incrementando così il **limite generale di non imponibilità a 800 euro**.



## CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ DEI BUONI CARBURANTE - ESENTASSE FINO A 800 EURO

### Datore di lavoro - dipendenti

Sono inclusi nella locuzione “datori di lavoro” anche i datori di lavoro professionisti o enti non commerciali, compresi gli enti pubblici economici e non le pubbliche amministrazioni.

La norma fa riferimento generico ai “lavoratori dipendenti” e l’Agenzia delle entrate sottolinea che ciò si riferisce alla tipologia di reddito, ovvero quello di lavoro dipendente, pertanto non rientrano i collaboratori con il reddito assimilato a quello del lavoro dipendente.

### Impatto sul datore di lavoro

Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburanti è deducibile dal reddito d’impresa, purché l’acquisto e l’erogazione siano riconducibili al rapporto di lavoro.

### Erogazione da parte del datore di lavoro

I buoni possono essere corrisposti anche *ad personam* e senza necessità di accordi preventivi contrattuali, purché non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

### Coordinamento con l’esenzione del Decreto Aiuti-bis

L’Agenzia delle entrate ha fornito esempi in merito alla possibile coesistenza di quanto stabilito nei due Decreti.

#### Esempio 1

- Lavoratore dipendente
- Beneficiario nell’anno d’imposta 2022:
  - . Buoni benzina di 100 euro
  - . Altri benefit (**diversi** dai buoni benzina) per un valore pari a 700 euro (superiore quindi a 600 euro)
- La somma eccedente di 100 euro **concorre** alla formazione del reddito e sarà sottoposta a contribuzione e tassazione ordinaria.

#### Esempio 2

- Lavoratore dipendente



- Beneficiario nell'anno d'imposta 2022:
  - . Buoni benzina di 250 euro
  - . Altri benefit (**diversi** dai buoni benzina) per un valore pari a 550 euro (inferiore quindi a 600 euro)
- L'intera somma di 800 euro (250+550) **non concorre** alla formazione del reddito poiché l'eccedenza di 50 euro inerente i buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit il cui limite è di 600 euro (550 + 50)

### **Periodo di erogazione in esenzione**

Al momento le disposizioni in esame riguardano esclusivamente l'anno d'imposta 2022.

L'art. 51 del TUIR considera percepiti nell'anno di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato). Tale principio si applica con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi.

Pertanto, le erogazioni in oggetto potranno avvenire entro e non oltre il 12 gennaio 2023.

I dipendenti potranno usare i buoni anche dopo tale data.

\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per la consulenza dedicata sulla corretta gestione dei benefit.

Cordiali saluti

Lucchini e Associati